

PREFAZIONE

Pervenuti finalmente al termine di questa lunga fatica, innanzi di prendere commiato da quei benevoli che ci hanno con tanto amore proseguito fin qui, abbi-
am stimato conveniente di ritornare alquanto col di-
scorso sull'origine e la natura di cosiffatta intrapresa,
e porgere ai lettori il sussidio di talune avvertenze, che
valgano a render loro più utile ed espedito l'uso di
una raccolta, che per la sua intrinseca importanza ha
oramai preso posto fra le più notevoli pubblicazioni di
cui si siano a' giorni nostri arricchiti gli studi storici.

Mirabile a considerarsi, e debito il proclamarlo come
solenne testimonianza d'italiana sapienza, che mentre
giaceva ancora l'Europa nell'infanzia della nuova civiltà,
fin dall'anno 1268 (1), la Repubblica di Venezia stabilisse

(1) Nel primo volume della nostra raccolta, dietro un' imprecisa indica-
zione del Tentori, assegnammo a questa legge la data del 1296, che è quella
in vece di una legge posteriore confermativa della presente. Eccone il testo
pubblicato dai Sigg. Barozzi e Berchet nell'avvertimento al 1.^o tomo della loro
raccolta delle *Relazioni degli Ambasciatori Veneti nel secolo XVII*, della quale
avremo luogo di parlare più innanzi:

MCCLXVIII, die IX decembris in M. C.

Ambassatores in eorum redditu teneantur dicere prodem et honorem Venetiarum si sciverint et facere scribi.

Capla fuit pars, quod quandocunque aliquis vel aliqui missi fuerint in aliqua ambassaria solemnī per Dominum Ducem et Commune Venetiarum, teneantur in eorum redditu facere poni in scriptis quā sibi responsa fuerint super dicta ambassata et quidquid sciverint vel audiverint dici in ipsa via quod credant esse ad proficuum et honorem Venetiarum, infra XV dies postquam Venetiis venerint.

(Ex libro intitolato *Cerberus* esistente in officio advocariæ communis ad fol. 20; et ex libro *Bifronti* pariter fol. 20).